

novembre 1919 N° 2318, che approva il Testo Unico delle leggi per le Case Popolari e per l'industria edilizia.

Lo stonto delle suddette delegazioni dovrebbe essere effettuato dall'Istituto appena il competente Ministero delle Finanze, al termine di ciascuna costruzione, abbia ratificato le delegazioni; ciò costituisce evidentemente una preliminare garanzia per l'Istituto.

È necessario ora fermare l'attenzione sulla possibilità da parte dell'Istituto, di effettuare l'operazione di stonto delle delegazioni sugli stipendi.

Gli impiegati dello Stato, in base alla legge 30 giugno 1908 e successive, possono cedere il quinto e il doppio dello stipendio a garanzia di un corrispondente prestito da loro ottenuto da uno degli Enti autorizzati a tale operazione, ovvero possono ratificare, in conformità alle disposizioni del T. U. per le Case Popolari e per l'Industria Edilizia approvata con R. D. L. 30 novembre 1919 N° 2318, delegazioni fino al massimo della metà dello stipendio per il pagamento di quote di prestito per l'acquisto di alloggi di Coop.